

STATUTO

INDICE:

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede	2
Art. 2 - Statuto	2
Art. 3 - Scopi	2
Art. 4 - Organi Sociali	2
Art. 5 - Cariche	2
Art. 6 - Assemblea	2
Art. 7 - Seggio elettorale	3
Art. 8 - Consiglio direttivo	3
Art. 9 - Consiglio Direttivo – Compiti	3
Art. 10 - Presidente – Compiti	3
Art. 11 - Segretario – Compiti	3
Art. 12 - Tesoriere – compiti	3
Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti – Compiti	4
Art. 14 - Collegio dei Probiviri - Compiti	4
Art. 15 - Soci - Ammissione ed esclusione	4
Art. 16 - Appartenenza	4
Art. 17 - Squadra operativa	4
Art. 18 - Cessazione appartenenza alla squadra operativa	4
Art. 19 - Bilancio	4
Art. 20 - Entrate – risorse economiche	4
Art. 21 - I beni	5
Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili	5
Art. 23 - Proventi derivanti da attività marginali	5
Art. 24 - Responsabilità nei confronti degli Associati	5
Art. 25 - Dipendenti e collaboratori	5
Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	5
Art. 27 - Modificazione dello Statuto	5
Art. 28 - Disposizioni finali	5



Volontari Protezione Civile - GRUPPO VALDASTICO - DUEVILLE

Statuto e Regolamento x
socio agg._05_03_09.doc

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione "VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALDASTICO – GRUPPO DI DUEVILLE", C.F. 95016080244, Associazione ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali), apartitica, senza fini di lucro, con sede in Via Don Benigno Fracasso, 1 Dueville ed operante prevalentemente nel territorio regionale.
Qualsiasi variazione di sede non comporta variazione di statuto.

Art. 2 - Statuto

L'Organizzazione di Volontariato, Associazione VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALDASTICO – GRUPPO DI DUEVILLE, è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3 - Scopi

Gli scopi dell'Associazione sono, come previsto dal D.G.R. 2123 del 3 maggio 1993 lettera D (obiettivo di soccorso e protezione civile):

concorrere alle attività di Protezione Civile in collaborazione con gli Enti preposti;
incrementare le iniziative nei confronti dei cittadini, atte a fornire una maggiore conoscenza in caso di calamità naturali;
curare a tale fine pubblicazioni ed informazioni, indire corsi didattici, seminari di studio ed esercitazioni di pronto intervento;
stabilire opportune relazioni con Enti Pubblici, Enti Privati, Associazioni e Gruppi vari;
stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le altre organizzazioni simili italiane ed estere.

Art. 4 - Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei Soci
Consiglio Direttivo
Presidente
Collegio dei Revisori dei conti
Collegio dei Probiviri

Art. 5 - Cariche

Le cariche elettive sono esercitate a titolo gratuito e possono essere assunte solamente da membri dell'Associazione.

Le cariche hanno durata triennale e possono essere rinnovate.

Ogni carica sociale deve essere accettata dal socio interessato.

L'accettazione volontaria, di norma richiesta dal collegio elettorale, deve risultare da verbale.

In caso di decadenza di un componente del Consiglio Direttivo subentra al suo posto il primo dei non eletti; in caso di mancanza di questi l'organo stesso provvederà a sostituire il membro decaduto con altro scelto tra i suoi soci.

Non potrà comunque essere sostituito più della metà dei componenti, quando, per dimissioni o altro motivo, il numero dei membri designati dall'Assemblea scenderà al di sotto della metà, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per il completo rinnovo del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali possono essere revocate dall'Assemblea che le ha conferite.

In caso di parità di voti, l'elezione a qualsiasi carica spetta al socio che risulti più anziano d'iscrizione.

Art. 6 - Assemblea

L'Assemblea, massimo organo dell'Associazione, è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea dell'Associazione viene convocata in maniera ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sul rinnovo delle cariche sociali, discute e ratifica la relazione morale e finanziaria della gestione (la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia) approva il bilancio preventivo e consuntivo, delibera su eventuali modifiche da apportare alle strutture tecniche ed organizzative.

L'Assemblea ordinaria nel rinnovo delle cariche sociali, elegge direttamente il Presidente dell'Associazione, i membri del Consiglio Direttivo il Collegio Sindacale ed il Consiglio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria delibera la costituzione e lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole dei tre/quarti degli aventi diritto a partecipare.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì sulle modifiche dello Statuto con voto favorevole dei due/terzi degli aventi diritto a partecipare e con verbale redatto.

Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo oppure possono essere convocate ad iniziativa di un terzo dei Soci.

Le assemblee ordinarie sono ritenute valide in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'avviso di convocazione di Assemblea ordinaria deve portare l'ordine del giorno e deve pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'avviso di convocazione di Assemblea straordinaria deve portare l'ordine del giorno e deve pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ogni Assemblea deve eleggere il proprio presidente, il segretario e due scrutatori e della stessa deve essere redatto il verbale sottoscritto dai predetti.

Il voto di norma è palese, mentre quello per le elezioni delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.
L'Assemblea ordinaria viene convocata due volte all'anno.

Art. 7 - Seggio elettorale

L'Assemblea, quando vi sia all'ordine del giorno l'elezione delle cariche sociali, nomina, fra i presenti che non siano candidati, il seggio elettorale, determinandone il numero dei componenti.

Il seggio elettorale:

- accerta la regolarità della nomina dei candidati;
- verifica il diritto di voto di ciascun elettore;
- prepara le schede elettorali;
- disciplina le operazioni di voto;
- effettua lo spoglio delle schede e proclama l'esito delle elezioni.

Di tutte le operazioni deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio elettorale.

Art. 8 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri di cui fanno parte il Presidente e i Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Vicepresidente.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, in cui ogni membro del Consiglio ha diritto ad esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Dopo tre assenze ingiustificate il Consigliere decade automaticamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 4 (quattro) volte all'anno; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica con diritto di voto e deve essere presieduto dal Presidente o da suo Vice.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocati i responsabili dei gruppi operativi, quando vengono trattati problemi di loro competenza.

I responsabili sono convocati a scopo consultivo senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso.

Il Sindaco di Dueville può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche a mezzo di un suo rappresentante, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo decade in caso di voto di sfiducia espresso dall'Assemblea o in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9 - Consiglio Direttivo – Compiti

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'Associazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statuari.

In particolare:

- nomina al suo interno il Vicepresidente;
- delibera sulla erogazione dei fondi disponibili entro il limite del bilancio preventivo;
- nomina i responsabili e gli organi dei gruppi logistici ed operativi;
- coordina l'attività dell'Associazione, dei gruppi logistici ed operativi;
- rende esecutive le delibere dell'Assemblea;
- sottopone all'Assemblea la relazione annuale morale e finanziaria;
- redige il bilancio consuntivo e il preventivo.

Art. 10 - Presidente – Compiti

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Convoca l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo lo sostituisce.

L'Assemblea ordinaria a maggioranza assoluta, può revocare il Presidente.

Art. 11 - Segretario – Compiti

Il Segretario cura lo svolgimento delle attività, la gestione degli affari generali e le pratiche di carattere amministrativo.

Compila i bilanci annuali (bilancio preventivo e bilancio consuntivo) in collaborazione con il Tesoriere e il Presidente, i quali sono sottoposti ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea.

Partecipa all'Assemblea.

Il suo mandato è triennale e può essere riconfermato.

Il Segretario può esercitare specifici compiti e funzioni su delega del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Segretario cura e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 12 - Tesoriere – compiti

Il Tesoriere cura la contabilità di cassa e custodisce i fondi dell'Associazione, di norma tramite deposito bancario, controfirmando le uscite. Collabora con chi è preposto alla stesura dei bilanci annuali.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti – Compiti

Il Collegio dei Revisori dei conti, composto di 3 (tre) persone elette dall'Associazione, ha il controllo della gestione finanziaria dell'Associazione, con l'obbligo di riferirne all'Assemblea e al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, partecipandovi senza diritto di voto.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, eletto in seno al Collegio stesso, lo rappresenta verso il Consiglio Direttivo.

La carica di Sindaco è incompatibile con altre nell'ambito degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri - Compiti

Il Collegio dei Probiviri, composto di 3 (tre) persone elette dall'Assemblea, ha il compito di garantire il rispetto dello Statuto e il regolamento interno; risolvere i conflitti interni.

La carica dei Probiviri è incompatibile con altre nell'ambito degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 15 - Soci - Ammissione ed esclusione

Tutti possono iscriversi all'Associazione Volontari di Protezione Civile Valdastico – Gruppo di Dueville.

Ai minori di 18 anni verrà richiesta la firma di un genitore.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Tutti i Soci sono vincolati alle norme dello Statuto.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 16 - Appartenenza

L'appartenenza all'Associazione che comporta l'accettazione del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea, si ottiene inoltrando apposita domanda al Consiglio Direttivo a cui spetta l'accettazione della stessa entro 30 giorni.

I Soci dell'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate all'Associazione.

I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

I Soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista secondo l'importo annualmente stabilito.

Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Art. 17 - Squadra operativa

Per far parte delle squadre operative necessita di avere i seguenti requisiti:

- essere esenti da obblighi di leva;
- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il settantesimo;
- essere di sana e robusta costituzione fisica.

E' obbligatoria la partecipazione agli addestramenti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le domande per appartenere alle squadre operative verranno vagliate dal Consiglio Direttivo a cui spetta autonomamente l'accettazione.

I componenti le squadre operative devono segnalare ai rispettivi datori di lavoro l'impegno assunto e ciò per avere l'esenzione dal lavoro nella eventualità di impieghi operativi.

Art. 18 - Cessazione appartenenza alla squadra operativa

I componenti le squadre operative cesseranno di appartenere ai gruppi operativi:

per dimissioni;

per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art.17 del presente Statuto;

per allontanamento per accertato contravvenire ai doveri stabiliti dallo Statuto.

Art. 19 - Bilancio

1 – I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2 – Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

3 – Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

4 – I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio di cui si riferisce il consuntivo.

Art. 20 Entrate – risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

a – quote associative;

b - contributi di privati;

c - contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d - contributi di organismi internazionali;
- e - donazioni e lasciti testamentari;
- f - rimborsi derivanti da convenzioni;
- g - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h- ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;
- i- contributi da altre associazioni;
- l- contributo degli aderenti.

Art. 21 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai Soci.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili

1- L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

2- L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Proventi derivanti da attività marginali

1- I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione;

2- L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91.

Art. 24 - Responsabilità nei confronti degli Associati

I Soci all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'Art. 4 della L. 266/91.

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 25 - Dipendenti e collaboratori

1- L'Associazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla Legge 266/91;

2 - I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione;

3 - I dipendenti ed i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1- Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno di tre/quarti degli associati;

2- In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato o Enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 27 - Modificazione dello Statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre/quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.